



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO - ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

r.g.a.c. XXX

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

osservato che:

- alla stregua delle domande in atti e della disposta CTU, è stato quantificato il valore dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto di compravendita fra le parti, e siffatto elemento può essere di ausilio fra le parti a valutare la validità del sottostante accordo negoziale illo tempore raggiunto, mentre il valore del bene immobile offerto in garanzia, piuttosto che rimmetterlo ad un accertamento tecnico d'ufficio a mezzo di nuovo professionista (con costi e tempi ulteriori) potrebbe essere oggetto di approfondimento innanzi a Organismo di Mediazione che, vista la natura tecnica degli accertamenti integrativi, renderebbe opportuna la mediazione cd "delegata", ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lvo 28/10, disposizione applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua introduzione avvenuta con l'art. 84 dl 69/13 conv. in l. 98/13;

valutato, infatti, che nell'espletamento di detta attività le parti potranno "prendere spunto dalle considerazioni fin qui appuntate al fine di individuare i temi della conciliazione in quanto idonee da un lato a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio e dall'altro a fornire gli elementi tecnici per rideterminare eventuali competenze spettanti, in ossequio sia del generale potere di direzione del procedimento che l'art. 175 cpc riserva al Giudice per il più sollecito e leale svolgimento del processo (è l'AG a selezionare le questioni rilevanti per il processo in punto di allegazione, prova ed oggi -alla luce delle più recenti riforme - anche di sbocco alternativo della controversia) che degli obblighi collaborativi processualmente gravanti sulle stesse parti ¹⁻²;

P.Q.M.

visto l'art. 5, comma 2 d.lvo 28/10;

asigna alle parti gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio della procedura di mediazione;

invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell'art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall'art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit., evidenziandosi sin d'ora che, in caso di mancato raggiungimento di accordo, si procederà a riconvocare il CTU, o nominarne altro con specializzazione adeguata perchè proceda a stimare l'immobile oggetto di garanzia.

Rinvia per il prosieguo all'udienza del XXX, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, di riconvocare il CTU o nominarne uno nuovo conteggio secondo quanto evidenziato al punto che precede.

Si comunichi.

Modugno, XXX

Il Giudice
dott.ssa XXX

¹ vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Altamura, dssa L. Fazio, 26.02.2016;

² vedi ad esempio artt. 88, 96, 116, seconda parte cpc;